

Giovedì 10 maggio 2012

Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)

P7_TA(2012)0200

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la modifica del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (2009/2170(INI))

(2013/C 261 E/03)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 81, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti gli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e gli articoli 7 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista l'imminente adesione dell'Unione europea alla succitata Convenzione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,
- visti il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 5, paragrafo 3, e la proposta di rifusione di tale regolamento (COM(2010)0748),
- vista la sentenza della Corte di giustizia, del 7 marzo 1995, nel procedimento C-68/93 *Shevill* [1995] Racc. I-415,
- vista la sentenza della Corte di giustizia, del 25 ottobre 2011, nei procedimenti riuniti C-509/09 e C-161/10 *eDate Advertising GmbH* ⁽²⁾,
- visti il parere dell'avvocato generale Mancini nel procedimento C-352/85 *Bond van Adverteerders e altri contro lo Stato olandese* [1988] Racc. 2085, la sentenza nel procedimento C-260/89 *Elliniki Radiophonia Tileorasi (ERT-AE)* [1991] Racc. I-2925, la sentenza e il parere dell'avvocato generale Van Gerven nel procedimento C-159/90 *Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd* [1991] Racc. I-4685 e il parere dell'avvocato generale Jacobs nel procedimento C-168/91 *Christos Konstantinidis* [1993] Racc. I-1191,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali presentata in origine dalla Commissione (COM(2003)0427),
- vista la sua posizione del 6 luglio 2005 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») ⁽³⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) ⁽⁴⁾, (il «regolamento Roma II») e in particolare l'articolo 30, paragrafo 2 ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ Non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁽³⁾ GU C 157E del 6.7.2006, pag. 370.

⁽⁴⁾ GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.

⁽⁵⁾ Entro il 31 dicembre 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo uno studio della situazione nel settore della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, che tenga conto delle disposizioni relative alla libertà di stampa e di espressione nei mezzi d'informazione e delle questioni di conflitti di leggi connesse alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Giovedì 10 maggio 2012

- visto lo studio comparativo richiesto dalla Commissione sulla situazione nei 27 Stati membri per quanto concerne la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità ⁽¹⁾,
 - visto il presunto fenomeno noto come «turismo della diffamazione» («libel tourism») ⁽²⁾,
 - vista la legge sulla diffamazione del Regno Unito ⁽³⁾,
 - vista l'audizione pubblica svoltasi il 28 gennaio 2010 ⁽⁴⁾,
 - visti i documenti di lavoro elaborati dal relatore della commissione giuridica e il vasto corpus di scritti accademici sulla materia ⁽⁵⁾,
 - visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0152/2012),
- A. considerando che, in seguito alla sentenza pronunciata nel procedimento *Shevill*, la Corte di giustizia ha dichiarato, nella causa *eDate Advertising*, che l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d'interessi; Tale persona può altresì, in luogo di un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, esperire un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata; che questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito;
- B. considerando che nel regolamento Roma II manca una disposizione concernente la determinazione della legge applicabile alle violazioni della vita privata e dei diritti della personalità;
- C. considerando che l'esame di una norma appropriata è stato influenzato dalla controversia sul «turismo della diffamazione», un tipo di scelta opportunistica del foro in cui il ricorrente sceglie di promuovere un'azione per diffamazione nella giurisdizione in cui reputa che sia più probabile ottenere un esito favorevole (generalmente quella dell'Inghilterra e del Galles, considerata a livello mondiale la più favorevole alle parti ricorrenti); che tuttavia la questione non si limita al Regno Unito e riguarda anche altre giurisdizioni;

⁽¹⁾ JLS/2007/C4/028, relazione definitiva.

⁽²⁾ Cfr. la quinta conferenza pubblica tenuta nel memoriale intitolato a Dame Ann Ebsworth da Lord Hoffman il 2 febbraio 2010 e, inoltre, Trevor C. Hartley, «*Libel Tourism and Conflict of Laws*», ICLQ vol. 59, pag. 25, gennaio 2010.

⁽³⁾ Documento disponibile per la consultazione all'indirizzo: <http://www.justice.gov.uk/consultations/docs/draft-defamation-bill-consultation.pdf>; cfr. anche la prima relazione della commissione congiunta del parlamento britannico all'indirizzo: <http://www.publications.parliament.uk/pa/jt/201012/jtselect/jtdefam/203/20302.htm>

⁽⁴⁾ Audizione sui diritti della personalità, soprattutto in riferimento alla diffamazione, nel contesto del diritto privato internazionale, in particolare del regolamento Roma II. Per i contributi degli oratori, cfr. <http://www.europarl.europa.eu/committees/it/JURI/home.html>

⁽⁵⁾ DT\820547EN.doc e DT\836983EN.doc.; cfr., in particolare, le pubblicazioni del luglio 2010 nell'ambito del simposio online *Roma II e diffamazione*: <http://conflictoflaws.net/2010/rome-ii-and-defamation-online-symposium> di Jan von Hein, Professore di diritto civile, diritto privato internazionale e diritto comparato presso l'Università di Treviri in Germania (al quale vanno, in particolare, i ringraziamenti del relatore per la proposta enunciata in questo documento), Trevor Hartley, Professore emerito presso la «London School of Economics», Andrew Dickinson, Professore ospite presso la facoltà di diritto privato internazionale del «British Institute of International and Comparative Law» e Visiting professor all'Università di Sydney, Olivera Boskovic, Professore di diritto all'Università di Orléans, Bettina Heiderhoff, Professore di diritto all'Università di Amburgo, Nerea Magallón, ex Professore di diritto all'Università dei Paesi Baschi, al momento docente di diritto privato internazionale a Santiago de Compostela, Louis Perreau-Saussine, Professore di diritto all'Università di Nancy e Angela Mills Wade, Direttore esecutivo del Consiglio europeo degli editori. Cfr. anche Jan-Jaap Kuipers, «*Towards a European Approach in the Cross-Border Infringement of Personality Rights*», 12 German Law Journal 1681-1706 (2011), disponibile all'indirizzo <http://www.germanlawjournal.com/index.php?pageID=11&artID=1379>. Sui diritti nell'Unione europea e i diritti fondamentali, cfr. Darcy S. Binder, «*The European Court of Justice and the Protection of Fundamental Rights in the European Community: New Developments and Future Possibilities in Expanding Fundamental Rights Review to Member State Action*», Jean Monnet Working Paper n. 4/95, all'indirizzo: <http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/papers/95/9504ind.html>

Giovedì 10 maggio 2012

- D. considerando che gli elevati costi della controversia in quella giurisdizione e il livello potenzialmente elevato dei risarcimenti che possono esservi riconosciuti producono, a quanto sembra, effetti deterrenti sulla libertà di espressione; che, dati i costi processuali elevati, gli editori possono essere obbligati a raggiungere un accordo stragiudiziale anche quando ritengono di poter contare su una buona linea di difesa;
- E. considerando che la legge sulla diffamazione attualmente all'esame del parlamento del Regno Unito si preannuncia in grado di ottenere grandi risultati sulla via dell'eliminazione del presunto effetto deterrente sugli editori, sebbene sembri poco probabile che possa risolvere la difficile questione degli elevati costi legali;
- F. considerando che internet ha aggiunto l'ulteriore complicazione dell'accessibilità virtuale universale, unitamente alla permanenza dei contenuti pubblicati e alla massiccia diffusione dei blog e dei commenti anonimi;
- G. considerando che la libertà di stampa e dei mezzi di informazione è uno dei tratti distintivi di una società democratica;
- H. considerando che devono essere disponibili mezzi di ricorso nel momento in cui avvengono violazioni della libertà sopra menzionata, in particolare se tali violazioni vanno a scapito della vita privata e della reputazione delle persone ⁽¹⁾; che ciascuno Stato membro dovrebbe garantire che tali mezzi di ricorso esistano e siano efficaci nei casi di violazione di tali diritti; che gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a garantire che i querelanti non si vedano negato, nella pratica, l'accesso alla giustizia a causa di spese legali proibitive; che i costi dei procedimenti giudiziari possono risultare devastanti anche per i mezzi di informazione;
- I. considerando che spetta a ciascuno Stato definire nel modo che reputa opportuno il corretto equilibrio fra il diritto al rispetto della vita privata, garantito dall'articolo 8 della CEDU, e il diritto alla libertà di espressione, garantito dall'articolo 10 della CEDU;
- J. considerando che a prescindere da quanto sopra, a seguito dell'adesione dell'Unione europea alla CEDU, nel corso del tempo l'Unione potrebbe trovarsi a dover individuare un parametro comune per le cause transfrontaliere relative alla libertà di fornire beni e servizi, come risultato dello «sviluppo dialettico» auspicato dall'avvocato generale Mancini nelle conclusioni della causa *Bond van Adverteerders*, viste anche le sentenze nei procedimenti *Elliniki Radiofonia Tileorasi* e *Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd* nonché il parere dell'avvocato generale Jacob nel procedimento *Christos Konstantinidis*; che effettivamente, nel procedimento *Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd* ⁽²⁾, l'avvocato generale Van Gerven ha formulato l'ipotesi che «una normativa nazionale la quale, per rimanere compatibile con il diritto [dell'Unione], deve far riferimento a nozioni giuridiche quali le ragioni imperative collegate all'interesse generale o all'ordine pubblico [...] si collochi “nell'ambito” del diritto [dell'Unione]» sulla base del fatto che, se è vero che le nozioni di interesse generale o di ordine pubblico possono essere definite in qualche misura dagli Stati membri, ciò non toglie che, nel caso delle misure che rientrano nelle competenze del diritto dell'Unione, tali nozioni sono assoggettate al controllo dell'Unione e devono «essere giustificate e delimitate in maniera uniforme per tutta [l'Unione] in funzione del diritto [dell'Unione], cioè tenendo conto anche dei principi generali relativi ai diritti e libertà fondamentali»;
- K. considerando che non sarebbe tuttavia appropriato adottare, per la determinazione della legge applicabile, norme di diritto privato internazionale in qualche modo distorte al fine di privilegiare un diritto a scapito dell'altro, oppure concepite in modo da restringere la sfera di applicazione del diritto di un determinato Stato membro, in particolare data l'esistenza della clausola relativa all'ordine pubblico figurante all'articolo 26 del regolamento Roma II; che è dunque particolarmente importante mantenere la clausola relativa al controllo dell'ordine pubblico nel regolamento Bruxelles I;
- L. considerando che, per quanto concerne il diritto di rettifica, ci si dovrebbe attenere al criterio del legame più stretto, poiché si dovrebbe concedere rapidamente tale misura che è, per sua stessa natura, provvisoria; che una disposizione analoga a quella esposta nell'allegato dovrebbe anche prevedere l'autonomia delle parti e la facoltà di scegliere di applicare la *lex fori* qualora il ricorrente decidesse di promuovere un'azione civile per il risarcimento dei danni dinanzi al tribunale della sede dei mezzi di informazione per una violazione subita in più di uno Stato membro;

⁽¹⁾ La reputazione si considera oggi tutelandola dalla CEDU come parte della vita privata (cfr. *N. contro la Svezia*, n. 11366/85).

⁽²⁾ Paragrafo 31.

Giovedì 10 maggio 2012

- M. considerando che si ritiene inoltre necessario, al fine di promuovere i vantaggi per la collettività di ridurre i costi della controversia, agevolare l'accesso alla giustizia, assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e garantire un equilibrio appropriato fra la libertà di espressione e il diritto alla vita privata, che la Commissione conduca ampie consultazioni con le parti interessate, compreso con giornalisti, mezzi di informazione e avvocati e giudici specializzati, allo scopo di proporre la creazione di un centro per la risoluzione volontaria delle controversie transfrontaliere derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, tramite metodi alternativi di risoluzione delle controversie; che ciò costituirebbe un approccio molto più progressista e adatto al ventunesimo secolo alla risoluzione di tali controversie e faciliterebbe l'evoluzione verso una cultura della giustizia maggiormente orientata a forme moderne di mediazione;
- N. considerando che gli Stati membri potrebbero incoraggiare e favorire il ricorso a un futuro centro per metodi alternativi di risoluzione delle controversie, anche prevedendo la possibilità di tenere conto del mancato utilizzo del centro nella condanna alle spese;
- O. considerando che il centro potrebbe, in definitiva, autofinanziarsi;
1. chiede alla Commissione di presentargli, sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta relativa all'integrazione nel regolamento Roma II di una disposizione al fine di determinare la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, secondo le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato;
 2. chiede inoltre alla Commissione di presentargli, sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta relativa alla creazione di un centro per la risoluzione volontaria delle controversie transfrontaliere derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, tramite metodi alternativi di risoluzione delle controversie;
 3. constata che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà;
 4. ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

**RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA
RICHIESTA**

Il Parlamento europeo ritiene che nel regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) debbano essere aggiunti il considerando 32 bis e l'articolo 5 bis, figuranti in appresso:

Considerando 32 bis

Il presente regolamento non vieta agli Stati membri di applicare le proprie norme costituzionali relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione nei mezzi di informazione. In particolare, l'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento che abbia l'effetto di limitare significativamente l'ambito di applicazione delle suddette norme costituzionali può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e dell'ordinamento giuridico dello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.

Articolo 5 bis

Vita privata e diritti della personalità

1. *La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, è la legge del paese in cui si verificano o sono suscettibili di verificarsi l'elemento o gli elementi più significativi della perdita o del danno.*
2. *Si applica tuttavia la legge del paese in cui il convenuto risiede abitualmente, qualora questi non abbia potuto ragionevolmente prevedere le conseguenze sostanziali del proprio atto commesso nel paese di cui al paragrafo 1.*

Giovedì 10 maggio 2012

3. Ove la violazione sia provocata dalla pubblicazione di materiale stampato o da una trasmissione, il paese in cui si verificano o sono suscettibili di verificarsi l'elemento o gli elementi più significativi è considerato quello verso il quale la pubblicazione o la trasmissione sono principalmente indirizzate o, ove ciò non sia evidente, il paese in cui viene esercitato il controllo editoriale, e il diritto applicabile è il diritto di codesto paese. Il paese al quale una pubblicazione o una trasmissione sono principalmente destinate è determinato in particolare dalla lingua della pubblicazione o della trasmissione, ovvero dalle vendite o dai dati di ascolto in un determinato paese, in proporzione sul totale delle vendite o dei dati di ascolto o da una combinazione di questi fattori.

4. La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti e a qualsiasi misura preventiva o azione inibitoria contro un editore o un organo di radiodiffusione per quanto riguarda il contenuto di una pubblicazione o di una trasmissione, come pure riguardo alla violazione della vita privata o dei diritti della personalità derivante dal trattamento di dati personali, è quella del paese in cui risiedono abitualmente l'editore o l'organo di radiodiffusione o l'incaricato al trattamento dei dati personali.

Strategia commerciale e di investimento dell'UE nella sponda meridionale del Mediterraneo in seguito alle rivoluzioni della primavera araba

P7_TA(2012)0201

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul Commercio per il cambiamento: la strategia commerciale e di investimento dell'UE per il Mediterraneo meridionale dopo le rivoluzioni della primavera araba (2011/2113(INI))

(2013/C 261 E/04)

Il Parlamento europeo,

- visti la dichiarazione di Barcellona, del 28 novembre 1995, che ha istituito un partenariato fra l'Unione europea e i paesi del Sud del Mediterraneo, nonché il programma di lavoro approvato in occasione di tale conferenza,
- viste le sue risoluzioni del 27 ottobre 2005 sul processo di Barcellona rivisitato ⁽¹⁾ e del 25 novembre 2009 sul partenariato economico e commerciale euromediterraneo in vista dell'ottava Conferenza ministeriale Euromed sul commercio ⁽²⁾,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'8 marzo 2011 su «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale» (COM(2011)0200),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 maggio 2011 su «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento» (COM(2011)0303),
- vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 24 maggio 2011 dal titolo «Dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza» (COM(2011)0292),
- vista la «tabella di marcia euromediterranea per il commercio fino al 2010 e oltre», adottata dall'ottava Conferenza ministeriale sul commercio dell'Unione per il Mediterraneo nel 2009,
- viste le conclusioni delle conferenze ministeriali euromediterranee e delle conferenze ministeriali settoriali che si sono svolte dall'avvio del processo di Barcellona, con specifico riferimento alle conclusioni della nona conferenza ministeriale sul commercio dell'Unione per il Mediterraneo dell'11 novembre 2010,

⁽¹⁾ GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 570.

⁽²⁾ GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 35.